Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 31 MARZO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 16: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 56ª estrazione di cartelle speciali 3,75 %.

(1301)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1371.
Classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Agno-Chiampo, in provincia di Vicenza, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Vicenza in data 20 marzo 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Agno-Chiampo ricadente nella provincia di Vicenza esteso per ha. 11.836;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4343 in data 25 gennaio 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 133674 in data 13 ottobre 1959 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino dell'Agno-Chiampo, in provincia di Vicenza, esteso per ha. 11.836 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1959

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1960, n. 231.

Introduzione in Italia di nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati esteri (tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114) i sottoindicati prodotti esteri, i cui prezzi di tariffa e di vendita al pubblico sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Tabacchi da fiuto				
Tedeschi:				
Kownoer	3.000	630	3.630	185 il pacchetto da gr. 50
Brasil	3.500	630	4.130	210 » » 50
Marocco Fein	4.000	630	4.630	235 » » 50

Nota. — Il prezzo di ogni singolo condizionamento, quando non risulti multiplo di 5 lire, viene arrotondato per eccesso a 5 lire, restando la differenza a favore del distributore.

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Trinciati (Tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali)				
Tedeschi:				
Peterson Mixture de Luxe	13.000	3.600	16.600	830 la scatola da gr. 50

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Numero di scatole per Kg. convenzion.	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
				per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Trinciati (Tariffa a peso convenzionale per la vendita)					
Tedeschi:					
Peterson Mixture de Luxe	20	13.000	3.600	16.600	830 la scatola da gr. 50

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
	Sigari altri			
Tedeschi:				
Handelsgold 100 K.	10.000	2.880	12.880	65 il pezzo da gr. 3,2 (peso reale)
Aska Rot	10.000	2.880	12.880	65 » » 3,2 »
Schondel	10.000	2.880	12.880	65 » » 3,2 »
Handelsgold 212	15.000	2.790	17.790	90 » » 3,1 »
Cabinet 30	19.000	4.500	23.500	120 » » 5 »
Toga	19.000	6.300	25.300	130 » » 7 »
Imperial	25.000	6.300	31.300	160 » » 7 »
Aska 440	25.000	7.200	32.200	165 » » 8 »
Isla de Cuba	35.000	8.100	43.100	220 » » 9 »
Dolores	35.000	8.280	43.280	220 » » 9,2 »
Aristokrat	39.000	9.000	48.000	240 » » 10 »

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
	Sigaretti altri			
Tedeschi:				
Ringeltaubschen	12.000	4.500	16.500	45 il pezzo da gr. 2,5

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
	Sigarette			
Svizzere:				
Jockey (Super Luxo filtre)	15.000	5.000	20.000	400 il pacchetto da 20 pezzi
Viceroy filtre	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Tedesche:				
Peter Stuyvesant	13.000	4.500	17.500	350 il pacchetto da 20 pezzi
Senoussi	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Simon Artz Extra Mild	23.000	4.500	27.500	550 » 20 »
Belghe:				
Belga	8.000	4.500	12.500	250 il pacchetto da 20 pezzi

Art 2.

I prezzi di tariffa e di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti esteri, di cui alla tabella allegato L al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, sono stabiliti come segue dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
	Sigari altri			
Cubani:				
Exquisitos extra	93.000	8.000	101.000	505 il pezzo da gr. 8 (peso reale)
Palmas Reales	101.000	9.000	110.000	550 » » 9 »

Art. 3.

I prezzi di tariffa di cui agli articoli 1 e 2 sono ripartiti nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, al rivenditore e allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabelle allegati *A, B, C, D, E*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 232.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima Addolorata, in Cerignola (Foggia).

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Santissima Addolorata, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 233.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione, in Milano.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 16 luglio 1959, integrato con dichiarazione del 17 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dell'Annunciazione, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 234.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Meloncello del comune di Bologna.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Meloncello del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 235.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Lucia, in frazione Pietramurata del comune di Dro (Trento).

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 10 giugno 1959, integrato con postilla del 23 giugno stesso anno, relativo all'elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Lucia, in frazione Pietramurata del comune di Dro (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960.

Tredicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 marzo 1922; 24 gennaio 1926; 10 luglio 1930; 2 agosto 1938 e 7 agosto 1936 e i decreti presidenziali 26 febbraio 1949; 4 novembre 1951; 30 luglio 1953; 1° dicembre 1952 e 20 ottobre 1953, con i quali furono approvati, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1952, n. 1382, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche sempre della provincia di Catania;

Considerato che per l'approvazione di tale elenco è in corso di emanazione il decreto presidenziale;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1955, n. 5903, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del tredicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale sono state presentate, avverso l'iscrizione nell'elenco stesso di alcune manifestazioni idriche, le seguenti opposizioni:

1) per il pozzo Roccazzello, da parte dell'avvocato Carmelo Insinga, Carmelina Gaezza e Giovannina Neri;

2) per il pozzo Zizzulli, da parte del sindaco di Adrano, ing. Antonino Santangelo;

3) per il pozzo Di Stefano, da parte di Domenico Di Stefano;

4) per il pozzo Scuderi da parte di Matteo Scuderi;

5) per le acque Leonardi-Santagati, da parte di Vincenzo Leonardi per sè e per i propri coeredi nonchè per l'ing. Carlo Santagati;

6) per le acque sotterranee in contrada Minicucco, da parte di Isaia Maria Grazia;

Ritenuto che le suddette opposizioni sono motivate da una presunta inesistenza di un bacino imbrifero ben definito e da una limitata portata, per cui non sussisterebbero i presupposti per la iscrizione delle elencate acque fra quelle pubbliche;

Viste le altre seguenti opposizioni:

7) per il gruppo sorgenti Poggio di Vacca, Vinci, Battisti, Toscano, San Filippo e minori da parte: di Bua Sebastiano e Giuseppe per la sorgente Poggio di Vacca; di Puglisi Vito e Francesco ed altri per le sorgenti Poggio di Vacca, Toscano Alfio, Sisi, Pecoraro, Spezi, Alberio ed altre minori; di Francesco Battisti ed altri per le sorgenti Faccinelle o Battisti e Vinci; di Sanfilippo Antonino per le sorgenti denominate Grifo e Giambrone;

8) per il gruppo sorgenti Conti, da parte di Stella Giuseppina ed altri utenti;

9) per la sorgente Biviere delle Palme, da parte di Bulla Ernesto per sè e quale presidente del Consorzio di irrigazione « Biviere delle Palme »;

10) per la sorgente Bullà, da parte di Ernesto Bulla e dell'avv. Carmelo Insinga quale presidente del Consorzio di irrigazione delle acque « Bulla »;

Ritenuto che le suddette opposizioni, basandosi sulla cancellazione, in seguito a ricorso, di dette acque dal quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania, approvato con regio decreto 2 agosto 1938, affermano la persistenza degli stessi motivi che comportò tale radiazione e cioè la mancanza di un vero e proprio bacino imbrifero e la loro limitata portata;

Considerato che i motivi addotti dagli opponenti, fondamentalmente identici, mirano a sostenere il carattere privatistico delle acque di cui trattasi, in quanto esse o perchè di entità modesta, o perchè sorgono in zone ricche di altre manifestazioni idriche, o perchè sarebbero state già escluse da precedenti elenchi suppletivi, non assolverebbero la funzione di soddisfacimento di un pubblico generale interesse;

Considerato che in ordine alle suddette argomentazioni è innanzi tutto da tener presente la particolare situazione locale della zona etnea la cui agricoltura, nella quale predomina l'agrumeto, con produzioni pregiate di elevatissima importanza per l'economia nazionale, ha notevole bisogno di acqua la quale rappresenta l'elemento essenziale, tanto che attivissima è la sua ricerca ed utilizzazione, spesso causa di contrasti fra i vari interessati alle colture;

Che, pertanto, le manifestazioni idriche da iscrivere, sia che vengano considerate isolatamente, sia ancor più nel loro complesso, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse da cui discende la necessità di un intervento per disciplinare il relativo uso;

Considerato, inoltre, che per quanto riguarda le opposizioni dal n. 7 al n. 10 la circostanza di un precedente apprezzamento da parte dell'Amministrazione di ritenere privata una manifestazione idrica, non è di ostacolo alla dichiarazione della sua pubblicità in progresso di tempo se tale manifestazione, come nella fattispecie acquista attitudine ad uso di pubblico generale interesse;

Che per le considerazioni su esposte tutte le opposizioni sono da respingere in quanto infondate;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 22 maggio 1958, n. 942;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui è cenno nelle premesse, è approvato il tredicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Catania, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1960

GRONCHI

TOGNI

Schema del 13° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catania

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzo « Roccazzello »	Contrada Roccazzello	Adrano	L'intera resa idrica del pozzo sito in contrada omonima del comune di Adrano in proprietà dei signori Insinga Palermo e Gaezza. Portata pozzo circa l/sec. 12
2	Pozzo « Zizzulli »	Contrada « Zizzulli »	Id.	L'intera resa idrica del pozzo sito in contrada omonima del comune di Adrano in proprietà del Comune medesimo. Portata pozzo circa l/sec. 11
3	Gruppo Sorgenti Poggio di Vacca - Vinci - Battisti - Toscano - S. Filippo e minori	Contrada Poggio di Vacca Giambrone difesa e Cappuccini (immediatamente a sud ed a est dell'abitato di Adrano)	Id.	Sorgenti Poggio di Vacca, Vinci, o Tauro, Battisti o Fanciulli, Toscano Alfio (Sisi, Pecoraro e Spezio), S. Filippo (Scalabianca 1°, 2°, Grifo, Giambrone, Guzzardi e Pecoraro) e sorgenti minori facenti parte del complesso sorgentizio sgorgante al costone lavico sottostante l'abitato di Adrano. Portata di circa l/sec. 69

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
4	Pozzo « Cremona »	Contrada Pietà	Mascalucia	L'intera resa idrica del pozzo sito nella contrada « Pietà » in proprietà della ditta Cremona Vincenzo fu Giacomo Portata l/sec. 35
5	Pozzo Di Stefano	Contrada Fisichelle	San Giovanni La Punta	L'intera resa idrica del pozzo sito nella contrada predetta di proprietà della ditta Di Stefano Domenico è asservita al proprietario ed anche a terzi Portata circa l/sec. 95
6	Pozzo « Scuderi »	Contrada Rinazzo	Id.	L'intera portata del pozzo sito nella contrada Rinazzo in proprietà della ditta Matteo Scuderi fu Salvatore Portata circa l/sec. 16
7	Pozzo Saitta Teresa	Contrada « Immacolata »	San Gregorio	L'intera portata del pozzo sito nella contrada Immacolata in proprietà della signora Saitta Teresa maritata Micalizzi Portata pozzo circa l/sec. 10
8	Pozzo Balsamo Salvatore e Mario fu Giuseppe	Contrada Belfiore	Val Verde	L'intera portata del pozzo esistente nella proprietà degli stessi, di circa l/sec. 20
9	Gruppo Sorgenti Conti	Contrada Paratore	Adrano	Tutta la portata delle acque di l/sec. 18
10	Pozzo Barona di proprietà ditta Gaetano Colomba	Contrada « Barona »	Scordia	Tutta la portata delle acque di circa l/sec. 25
11	Pozzo Urso Mario di Orazio	Contrada « Archi »	Id.	Tutta la portata del pozzo di circa l/sec. 20
12	Sorgente Biviere delle Palme	Contrada (entro l'abitato di Adrano)	Adrano	Tutta la portata della sorgente di circa l/sec. 12,80
13	Sorgente Torricella	Contrada « Torricella »	Ramacca	Tutta la portata della sorgente ricadente nelle proprietà della ditta sig. Raimondo Li Calzi, di circa l/sec. 0,30
14	Gruppo Sorgenti Pero, Costanza e Pezzanera	Contrada « Pantano »	Paternò	Siti nella proprietà delle ditte: Sorgente Pero nel fondo Platania Angelo e Francesco. Sorgente Costanzo nel fondo dello stesso. Sorgente Pezzanera nel fondo Cagliano Pasquale Tutta la portata di l/sec. 13
15	Sorgente Metallisa	Contrada Capomulino (a valle della Statale 114)	Acireale	Tutta l'intera portata di circa l/secondo 20
16	Acque sotterranee in contrada Minicucco (Isaia)	Contrada Reitana	Acicatena	L'intera resa delle ricerche attualmente di l/sec. 120 di pertinenza della ditta Maria Isaia Amato
17	Pozzo Scammacca	Contrada Santo Nullo	Misterbianco	L'intera resa imprecisata di l/sec. 15 di proprietà ditta Scammacca Vincenzo fu Michele
18	Acque sorgente Bulla	Contrada (presso l'abitato di Adrano)	Adrano	L'intera portata imprecisata di circa l/sec. 21
19	Acque Leonardi Santagati	Contrada Ponte di Ferro	Santa Venerina	Tutta la portata reperta di l/sec. 36,45 e quella in corso di reperimento
20	Pozzo Consorzio acque bosco etneo	Contrada Ciapparazzo di Dragofora	Bronte	Tutta la portata del pozzo che al presente supera i l/sec. 100
21	Pozzo ditta Carlo Santagati	Contrada Ciapparazzo di Dragofora	Id.	Tutta la portata del pozzo ancora imprecisata essendo i lavori in corso
22	Sorgente Consorto	Contrada Consorto	San Michele di Ganzeria	Tutta la portata di l/sec. 3 nascente in proprietà dell'avv. Sagonà Giuseppe e ing. Politini e avv. Salvatore Polizzi

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume*, *torrente*, *botro*, *vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Roma, addì 28 gennaio 1960

(1784)

Visto, *il Ministro*: TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960.

Cambio della denominazione della fregata « Carabiniere » e delle corvette « Daino » e « Gazzella », rispettivamente in nave esperienze « Carabiniere », nave idrografica « Daino » e nave scuola « Gazzella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 6 marzo 1939, n. 518, col quale il cacciatorpediniere « Carabiniere » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1957, registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 113), col quale il cacciatorpediniere « Carabiniere » ha assunto, dal 10 aprile 1957, la denominazione di fregata « Carabiniere »;

Visto il decreto presidenziale 3 giugno 1949, col quale i dragamine « B2 » e « B3 » sono stati iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 19 giugno 1950, col quale i dragamine « B2 » e « B3 » hanno assunto la denominazione, rispettivamente, di nave ausiliaria « Daino » e di nave ausiliaria « Gazzella »;

Visto il decreto presidenziale 12 ottobre 1953, col quale le navi ausiliarie « Daino » e « Gazzella » hanno assunto la denominazione, rispettivamente, di dragamine « Daino » e di dragamine « Gazzella »;

Visto il decreto presidenziale 29 aprile 1956 (registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1956, registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 16) col quale i dragamine « Daino » e « Gazzella » hanno assunto, dal 1° giugno 1956, la denominazione, rispettivamente, di corvetta « Daino » e di corvetta « Gazzella »;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le sottoindicate unità, assumono, dal 12 gennaio 1960, la denominazione a fianco di ognuna indicata:

fregata « Carabiniere »: nave esperienze « Carabiniere »;

corvetta « Daino »: nave idrografica « Daino »;

corvetta « Gazzella »: nave scuola « Gazzella ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960
Registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 241

(1700)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Ragusa è determinato come segue:

vitto: 2 pasti L. 5500 mensili;
alloggio: L. 1000 mensili;
generi in natura:
grano: L. 8000 al quintale;
olio: L. 50.000 al quintale;
formaggio: L. 35.000 al quintale;
farina di grano, pasta e pane: L. 100 al kg.;
vino: L. 5000 l'hl.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Mantova è determinato come segue:

vitto: 1 pasto L. 3200;
2 pasti L. 6500;
alloggio: L. 1250;
generi in natura:
valgono le misure delle tabelle fissate per i salariati fissi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Matera è determinato come segue:
vitto: L. 170 giornaliere per un pasto;
alloggio: L. 100 giornaliere;
generi in natura:
olio L. 400 al litro;
farina L. 100 al kg.;
grano L. 80 al kg.;
pane L. 75 al kg.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Foggia è determinato come segue:
L. 3000 mensili per un pasto;
L. 6000 mensili per due pasti;
L. 1500 mensili per l'alloggio.

Per i dipendenti da proprietari di fabbricati, il valore della retribuzione in natura, per quanto riguarda l'alloggio, non compresi in esso i locali destinati a portineria, viene fissato in L. 2000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1692)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Sassari è determinato come segue:
vitto: L. 3000 mensili per un pasto giornaliero;
L. 6000 mensili per due pasti giornalieri;
alloggio: L. 1000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.
Qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale « Nuova Vallassina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano in data 12 ottobre 1959 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la provinciale « Nuova Vallassina »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile - Sezione provinciale circolazione e traffico di Milano in data 5 novembre 1959;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » la strada provinciale « Nuova Vallassina », dall'innesto con la strada provinciale Villa di Monza all'innesto con la strada provinciale Vallassina a Giussano per una lunghezza totale di km. 12,565.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « DARE PRECEDENZA » o, per particolari incroci privi totalmente di visibilità od a geometria irregolare, quello di « ARRESTO ALL'INCROCIO » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza (dopo apposti i segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » e « FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » deve essere ripetuto, lungo la strada in oggetto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto, a m. 150, dal segnale « INCROCIO CON STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada « Vigevanese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano in data 12 ottobre 1959 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la provinciale « Vigevanese »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile - Sezione provinciale circolazione traffico di Milano in data 28 ottobre 1959;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » la strada provinciale « Vigevanese » dal confine del territorio del comune di Milano al confine di provincia per una lunghezza totale di km. 24,051.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « DARE PRECEDENZA » o, per particolari incroci privi totalmente di visibilità od a geometria irregolare, quello di « ARRESTO ALL'INCROCIO » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza (dopo apposti i segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » e « FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » deve essere ripetuto, lungo la strada in oggetto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto, a m. 150, dal segnale « INCROCIO CON STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1960.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale « Paullese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano in data 12 ottobre 1959 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la provinciale « Paullese »;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » la strada provinciale « Paullese » dal confine del territorio comunale di Milano sino al confine della provincia di Cremona per una lunghezza totale di km. 26,876.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « DARE PRECEDENZA » o, per particolari incroci

privi totalmente di visibilità od a geometria irregolare, quello di « ARRESTO ALL'INCROCIO » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza (dopo apposti i segnali di cui alla lettera a) i segnali « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » e « FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » deve essere ripetuto, lungo la strada in oggetto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto, a m. 150, dal segnale « INCROCIO CON STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Quarto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto il voto n. 477, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 23 febbraio 1957;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il quarto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Alatri, Alfonsine, Argenta, Ateleta, Atina, Camposanto, Castel San Nicolò, Castel San Pietro, Cavarzere, Chiaravalle, Cisterna di Latina, Cotignola, Eboli, Fabbriano, Fontanelice, Fornovo Taro, Fosdinovo, Fusignano, Malalbergo, Moneglia, Montelupo Fiorentino, Palestrina, Popoli, Pratovecchio, Revere, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Sasso Marconi, Sori, Spigno Saturnia, Valsaviore.

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Autorizzazione alla Società « Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Mutua Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni (garanzie di fedeltà e di obblighi contrattuali e legali);

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Mutua di Assicurazioni fra Esercenti Imprese Elettriche ed Affini », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni (garanzie di fedeltà e di obblighi contrattuali e legali).

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1960.

Autorizzazione alla « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami vita e danni, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 7 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Approvazione della tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « Previdente », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 18 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe d'assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

Tariffa III-*a*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa III-*u*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 18 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer) ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 26 agosto 1953, n. 194 e modificato con decreto ministeriale 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 novembre 1956, n. 288:

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del Collegio sindacale del predetto Istituto per il triennio 1960-62;

Decreta:

Il dott. Mario Cimmino, ispettore generale, e il dottore Iseo Corsaro, consigliere di 1ª classe, sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco sup-

plente dell'Istituto per lo sviluppo economico della Italia meridionale, ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Labor », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria eseguita alla cooperativa « Labor », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) dalle quali si rileva, fra l'altro, che la società non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visto il parere favorevole espresso in via d'urgenza dal Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Labor », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita in data 18 marzo 1949 con atto n. 2674 di repertorio del notaio dottor Fortunato Marazzita, è sottoposto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Tullio Spinella, residente in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, n. 255, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa esercenti cave e lavori stradali, con sede in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 31 marzo 1957 della Cooperativa esercenti cave e lavori stradali, con sede in Roma, concernente l'anticipato scioglimento della società e la nomina del liquidatore nella persona del rag. Liuzzi Nicola-Ercole;

Visti gli esposti del predetto liquidatore in data 28 ottobre 1959 e 2 febbraio 1960, nonchè l'unita documentazione da cui risulta che le attività dell'ente non sono sufficienti per il pagamento dei rispettivi debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa esercenti cave e lavori stradali, con sede in Roma, costituita con atto 7 maggio 1945 del notaio dott. Mario Formica, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e successivi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Liuzzi Nicola-Ercole ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera in data 29 febbraio c. a., protocollo n. 12768, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha designato a proprio rappresentante nel predetto Consiglio generale il gr. uff. ing. Eugenio Radice Fossati, in sostituzione del gr. uff. Stefano Danelli, deceduto;

Decreta:

Il gr. uff. ing. Eugenio Radice Fossati è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, in sostituzione del gr. uff. Stefano Danelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al Collegio dei geometri della provincia di Palermo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1960, registro n. 24, foglio n. 60, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del Collegio dei geometri della provincia di Palermo, Mariano Trupia, chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un appartamento di quattro vani ed accessori, sito in Palermo al n. 6 di via Gioacchino Di Marzo, per la somma di L. 6.000.000 — di cui L. 3.200.000 da ricavarsi a mezzo mutuo con la locale Cassa di risparmio Vittorio Emanuele — da adibire come sede sociale di detto Collegio.

(1714)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959.

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, numero 15200/3066, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo suppletivo di L. 43.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1860)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1960, al registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 234, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 27 giugno 1958 dalla signora Maria Pia Mian in Manni, avverso al provvedimento di cessazione del rapporto d'impiego, con decorrenza 1° gennaio 1958, adottato nei di lei riguardi, dal Registro Aeronautico Italiano con delibera 19 dicembre 1957.

(1757)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di otto società cooperative della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1960, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa « Autotrasporti e officina », con sede in Cremona, costituita con atto in data 29 luglio 1945, per notaio dott. Ferragni;

2) Società cooperativa « Latteria sociale Mottaiola », con sede in Cingia de' Botti (Cremona), costituita con atto in data 19 ottobre 1940, per notaio dott. Amidani;

3) Società cooperativa « Latteria sociale Abbadia », con sede in Castelleone (Cremona), costituita con atto in data 26 giugno 1941, per notaio dott. Guarneri;

4) Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Pieve San Giacomo (Cremona), costituita con atto in data 14 agosto 1945, per notaio dott. Ferragni;

5) Società cooperativa « La Rinascente », con sede in Corte de' Frati, frazione Grumone (Cremona), costituita con atto in data 31 luglio 1942, per notaio dott. Manfredi;

6) Società cooperativa « Muratori di Palvareto », con sede in Solarolo Rainerio (Cremona), costituita con atto in data 19 luglio 1945, per notaio dott. Cirani;

7) Società cooperativa « Produttori agricoli industriali - Copraind », con sede in Cremona, costituita con atto in data 12 dicembre 1948, per notaio dott. Signoris;

8) Società cooperativa « Latteria sociale », con sede in Rivarolo Del Re (Cremona), costituita con atto in data 7 maggio 1944, per notaio dott. Amadini.

(1740)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della polveriera Pagliari nel comune di La Spezia (rettifica).

Con decreto interministeriale n. 174 del 29 dicembre 1959, è stata disposta la rettifica della superficie dell'ex polveriera Pagliari in comune di La Spezia in mq. 6008 anzichè metri quadrati 5672 come riportato nel precedente decreto n. 40 del 3 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 13 ottobre 1953.

(1758)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Loano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 marzo 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 895, sita nella spiaggia di Loano, riportata in catasto al foglio n. 18, mappali nn. 213-*b* e 214-*b* del comune di Loano.

(1849)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1960, bilancio Trasporti (Ispettorato generale M.C.T.C.), registro n. 78, foglio n. 404, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 1° ottobre 1957 dalla ditta Antonio Giannacco avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per le Puglie 18 giugno 1957, n. 4541, con il quale veniva respinta la richiesta di concessione dell'autolinea Rocchetta Sant'Antonio-Cerignola.

(1852)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1960, bilancio Trasporti (Ispettorato generale M.C.T.C.), registro n. 78, foglio n. 405, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 26 febbraio 1958 dalla ditta Gandino e Scaiola avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Piemonte 12 settembre 1957, n. 14060, con il quale si autorizzava la Società A.R.F.E.A. — concessionaria dell'autolinea stagionale estiva Castelletto d'Orba-Alessandria — ad invertire l'esercizio di detta linea nel senso Alessandria-Castelletto d'Orba.

(1853)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4489 in data 18 marzo 1960, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno ed il rag. Ugo De Santis è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(1665)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale, in destra del torrente Santerno, in comune di Riolo Terme (Ravenna).

Con decreto 11 gennaio 1960, n. 2206, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale, in destra, del torrente Santerno, in comune di Riolo Terme (Ravenna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 1, mappali 87, 88, 89, 90 e 91, di complessivi Ha. 3.67.05, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° giugno 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma, di Ravenna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1668)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale di irrigazione, già alimentato dalle acque del torrente Travignolo, in comune di Predazzo (Trento).

Con decrèto 13 gennaio 1960, n. 2166, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del canale di irrigazione, già alimentato dalle acque del torrente Travignolo, in comune di Predazzo (Trento), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 35, mappale 12072, di mq. 372, ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 aprile 1959, in scala 1:2880, dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1667)

Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della frazione Marina del comune di Ardore (Reggio Calabria).

Con decreto interministeriale 2 dicembre 1959, n. 1577, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1960, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 220, è stato prorogato fino al 15 aprile 1961, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della frazione Marina del comune di Ardore (Reggio Calabria).

(1669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 30 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,59	620,60	620,57	620,62	620,60	620,65	620,60	620,62
$ Can.	652,22	651,50	651,25	651 —	651 —	651,89	650,625	652,80	651,87	651,50
Fr Sv.	143,13	143,08	143,05	143,07	143,05	143,12	143,065	143,15	143,12	143,07
Kr D.	90,06	90,10	90,08	90,10	90,12	90,09	90,09	90,10	90,10	90,10
Kr N.	87,05	87,08	87,08	87,08	87,10	87,07	87,07	87,10	87,07	87,05
Kr Sv.	120 —	120 —	119,98	119,99	119,90	120 —	119,95	120 —	120 —	120 —
Fol	164,54	164,51	164,52	164,51	164,57	164,53	164,515	164,55	164,53	164,52
Fr. B.	12,44	12,446	12,475	12,448	12,4425	12,45	12,448	12,45	12,44	12,447
Fr Fr (N.F.)	126,48	126,50	126,50	126,50	126,55	126,50	126,495	126,50	126,50	126,50
Lst.	1742,02	1742,40	1742,50	1742,37	1742,25	1742,37	1742,30	1742,30	1742,35	1742,30
Dm occ	148,82	148,81	148,83	148,825	148,80	148,82	148,8175	148,85	148,82	148,83
Scell. Austr.	23,86	23,87	23,87	23,86625	23,85	23,87	23,8625	23,88	23,87	23,87

Media dei titoli del 30 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	74,925
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	100,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,812
1 Franco svizzero	143,067
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,075
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	164,515
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,497
1 Lira sterlina	1742.337
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	23,866

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1959, numero 32492/6362, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, ai signori Faienza Carmine, Faienza Bambina, Faienza Carmela, Faienza Michele, Faienza Celeste, Faienza Drisolina, Faienza Nicola, Faienza Domenico e Faienza Anna Maria, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese mq. 2535, riportate in catasto alle particelle numeri 48-*c*, 48-*d* del foglio di mappa n. 6 ed alle particelle numeri 14 parte, 15 parte, del foglio di mappa n. 11 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 67 e 66.

(1654)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 febbraio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Verona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro stipulato in Verona il 26 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1858)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a novanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1958.

Le prove scritte di esame del concorso a novanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1958, avranno luogo nei giorni 19 e 20 aprile 1960 presso le seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, con inizio alle ore otto, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera A fino a MAN;

Roma: Università degli studi, piazzale delle Scienze, aule I, II e III della Facoltà di giurisprudenza, con inizio alle ore otto, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere MAR fino a Z;

Bari: Istituto salesiano « Redentore », piazza Redentore, con inizio alle ore otto;

Bologna: Scuola d'ingegneria dell'Università degli studi, viale Risorgimento n. 2, con inizio alle ore nove;

Cagliari: Università degli studi, Facoltà di magistero, via Corte d'Appello n. 87, con inizio alle ore nove e trenta;

Genova: Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.), via Ponte Reale n. 2, con inizio alle ore nove e trenta;

Milano: Società Umanitaria, via Daverio n. 7, con inizio alle ore nove e trenta;

Padova: Sala dei congressi dell'ente Fiera di Padova, via Nicolò Tommaseo n. 59, con inizio alle ore nove;

Palermo: Caserma « Ciro Scianna », 46° Reggimento fanteria, corso Calatafimi, con inizio alle ore otto;

Torino: Politecnico, aula 4 C, corso degli Abruzzi n. 24, con inizio alle ore nove e trenta.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove d'esame previste dal bando di concorso, è fissata alle ore undici.

(1854)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.